

# Continuità aziendale nei bilanci post COVID-19: ulteriori chiarimenti

di Francesco Ballarin (\*)

In concomitanza con la chiusura dei bilanci 2019 nel termine dei 180 giorni, i preparers e i revisori contabili si sono dovuti confrontare sulle tematiche di bilancio e sugli effetti della pandemia da COVID-19 sulla continuità aziendale. L'OIC da una parte, e Assirevi dall'altra, sono venuti in soccorso dei soggetti coinvolti nella preparazione e nella revisione dei bilanci 2019 rispettivamente con il documento interpretativo n. 6 e con il documento di ricerca n. 235. Il presente contributo si propone di fare una disamina dei predetti documenti che saranno di sicura utilità anche per i bilanci 2020.

## Premessa

Nel mese di aprile 2020 il legislatore ha introdotto con il D.L. 8 aprile 2020, n.23 (il "Decreto") una serie di misure urgenti al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 (1). In particolare, all'art. 7 il Decreto ha introdotto una facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile in base alla quale "nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività [...] può comunque essere operata se risultava sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Il criterio di valutazione è specificatamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente". Il comma 2 dell'art. 7 del Decreto prevede inoltre che "le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati". La relazione illustrativa spiega come anche tale previsione, unitamente alle misure temporanee in materia di riduzione del capitale previste dall'art. 6 del Decreto, derivi dagli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia COVID-19 e in particolare delle ricadute profonde ma temporanee che essa avrà sulla continuità. Inoltre, la relazione prosegue chiarendo che tali misure si sono rese necessarie

per neutralizzare gli importanti effetti devianti dell'attuale crisi economica, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso al 2020, ed escludendo, quindi, quelle imprese che indipendentemente dalla crisi COVID-19 si trovano autonomamente in uno stato di perdita di continuità.

## La prospettiva della continuità aziendale nel Codice civile e nell'OIC 11

Il Codice civile, all'art. 2423-bis, comma 1, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto che l'azienda costituisca un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (OIC 11, par. 21). Il paragrafo 22 dell'OIC 11 specifica poi che la direzione aziendale, nella fase di preparazione del bilancio, deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla

### Note:

(\*) Partner - BDO Italia S.p.A.

(1) In merito agli effetti della pandemia COVID-19 sui bilanci 2020 si veda anche di P. Pedotti, "Le aree di attenzione sui bilanci del 2020 per effetto del COVID-19", in *Amministrazione & Finanza*, n. 6/2020.

data di riferimento del bilancio. Se, a seguito di tale esercizio di valutazione, la direzione aziendale dovesse identificare delle significative incertezze in merito a tale capacità, il bilancio, nella nota integrativa, dovrà indicare chiaramente le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze, nonché le ragioni per le quali siano ritenute significative le incertezze esposte, e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale (OIC 11, par. 22).

Nel caso in cui l'esercizio di valutazione della sussistenza del presupposto della continuità aziendale, porti la direzione a concludere che nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2485 c.c., la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei Principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. In tal caso la nota integrativa dovrà fornire adeguate informazioni in merito a tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Alcuni esempi di effetti del mutato orizzonte temporale possono essere:

- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (OIC 16 e OIC 24) per tener conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli delle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo riferimento al *fair value* se il valore d'uso non sia determinabile a causa del limitato orizzonte temporale;
- la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto, se i costi attesi dai predetti contratti divengano superiori ai benefici previsti a causa del limitato orizzonte temporale;
- la revisione delle operazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 - Strumenti finanziari derivati, a causa del mutato orizzonte temporale di riferimento;

- valutazioni in merito alla recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 - Imposte sul reddito alla luce delle mutate prospettive aziendali.

Infine, se gli amministratori accertano una delle cause di scioglimento (2) di cui all'art. 2428 c.c., il bilancio deve essere redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività e si applicheranno i criteri di funzionamento di cui al paragrafo 23 dell'OIC 11, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Sintetizzando, l'OIC 11 prevede dunque quattro possibili risultati della valutazione del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione e degli amministratori. Come si vedrà nel successivo paragrafo, solo nel caso di continuità o di continuità con incertezze, potrà essere applicata la deroga di cui all'art. 7 del D.L. n. 23/2020. La Tavola 1 sintetizza le predette fattispecie.

### **Chiarimenti del documento interpretativo n. 6 OIC**

Nel mese di giugno 2020 l'Organismo italiano di contabilità ha emesso il documento interpretativo n. 6 che analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23. Le previsioni contenute nel documento si applicano dunque alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile e alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Pertanto, i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali IAS/IFRS risultano esclusi dall'applicazione delle disposizioni.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione il documento interpretativo chiarisce che nei bilanci chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data, la società può avvalersi della deroga se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il

#### **Nota:**

(2) L'accertamento può avvenire anche tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del bilancio. In tal caso si applicano i criteri di funzionamento così come previsti dal paragrafo 23 dell'OIC 11 tenendo conto del ristretto orizzonte temporale.

Tavola 1 - Continuità aziendale e applicabilità art. 7 D.L. n. 23/2020

#	OIC 11, paragrafo:		Applicabilità: art. 7 D.L. n. 23/2020
1	21	Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuità per i successivi 12 mesi alla data di riferimento.	SI
2	22	Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuità ma con significative incertezze; la nota integrativa illustra rischi, incertezze, assunzioni e piani futuri per fronteggiare tali incertezze.	SI
3	23	Nell'arco temporale di riferimento non ci sono alternative alla cessazione dell'attività. Si è in presenza di un limitato orizzonte temporale nell'applicazione dei criteri di funzionamento.	NO
4	24	È stata accertata la causa di scioglimento e il bilancio è redatto, pertanto, senza continuità con un orizzonte temporale ancor più limitato del punto precedente.	NO

31 dicembre 2019), sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.

Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11 (rispettivamente quando non vi siano alternative alla cessazione ovvero quando siano state accertate delle cause di scioglimento).

Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i Principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11, e del paragrafo 59, lett. c), dell'OIC 29. In particolare, il paragrafo 59 c) dell'OIC 29 tratta dei fatti successivi che possono incidere sul presupposto della continuità aziendale. L'OIC 29 prevede infatti che eventi quali la manifestazione dell'intendimento degli amministratori di proporre la liquidazione della società o le condizioni gestionali della stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Quando il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, il

Principio contabile prevede che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Il documento interpretativo prevede inoltre che nei bilanci chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società possa avvalersi della deroga di cui all'art 7 del D.L. n. 23/2020 se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019 / 31 dicembre 2019 / 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività (parr. 21 e 22 dell'OIC 11). Nel caso in cui nel bilancio precedente approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, non sarà invece possibile usufruire della deroga di cui all'art. 7 del D.L. n. 23/2020, salvo che - ricorrendone i presupposti - nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della predetta facoltà di deroga.

In tal caso il bilancio sarà redatto applicando tutti i Principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11, e del paragrafo 59, lett. c), dell'OIC 29.

Per quanto attiene alla *disclosure* il documento interpretativo prevede che, qualora la società si avvalga della deroga prevista dal Decreto, vengano fornite le informazioni in merito alla

scelta operata nelle politiche contabili come previsto dal punto 1 dell'art. 2427 c.c.

Inoltre, la società dovrà fornire le informazioni relative agli effetti derivanti dall'epidemia COVID-19. In particolare, la società che si avvale della deroga dovrà descrivere in nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni in merito a:

- fattori di rischio;
- assunzioni effettuate e alle incertezze identificate;
- piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Resta fermo che, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, la direzione non ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa dovranno essere descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

### La relazione di revisione secondo il DdR n. 235 Assirevi

L'Associazione Italiana dei revisori contabili (Assirevi) nel mese di giugno 2020 ha emesso il documento di ricerca n. 235 (DdR n. 235) al fine di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane e i Principi contabili OIC per le imprese che abbiano applicato la deroga di cui all'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23. Poiché la predetta deroga è temporanea, il documento di ricerca resterà in vigore con riferimento alle relazioni di revisione emesse nel periodo di vigenza della predetta deroga.

In particolare, il DdR 235 fornisce alcuni esempi dei paragrafi "Richiamo di informativa" e "Altri aspetti" da utilizzarsi nelle specifiche circostanze in coerenza con quanto previsto nei Principi di revisione internazionali (3) (ISA Italia). Il documento di ricerca precisa che le conclusioni del revisore, in conformità al Principio di revisione ISA Italia 570 - Continuità aziendale, dipenderanno necessariamente dall'osservanza delle modalità applicative della deroga nonché

dall'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori a tale riguardo secondo quanto previsto dal documento interpretativo n. 6 dell'OIC.

Di fondamentale importanza sarà quindi l'informativa fornita dagli amministratori in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 affinché il revisore possa effettuare le sue valutazioni in merito all'applicazione della deroga di cui all'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 o successivamente (4).

Il documento di ricerca n. 235 fornisce tre esempi di relazione su bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 di società che hanno applicato la deroga di cui all'art. 7 del D.L. n. 23/2020 ciascuno dei quali riporta i paragrafi relativi al giudizio, ai richiami di informativa e agli altri aspetti in base alle conclusioni raggiunte dagli amministratori e dal revisore in merito al presupposto della continuità aziendale:

- paragrafo relativo al giudizio: rispetto al modello base di relazione di revisione previsto dall'ISA Italia 700 gli esempi presentano una parte aggiuntiva nel paragrafo del giudizio. Tale paragrafo riporta che il bilancio è stato redatto dagli amministratori della società in conformità alle norme che italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

- paragrafo relativo al richiamo di informativa: la relazione di revisione conterrà un paragrafo per richiamare in modo esplicito ai lettori del bilancio, le scelte operate dagli amministratori e le informazioni rese nella nota integrativa in conformità all'art. 7 del D.L. n. 23/2020. Gli esempi riportati nel DdR n. 235 si differenziano

#### Note:

(3) I Principi di revisione internazionali sono stati adottati con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) del 31 luglio 2017.

(4) Gli esempi inclusi nel DdR n. 235 sono formulati con riferimento ai bilanci aventi data di riferimento antecedente al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (nel caso specifico con esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2020). Le relazioni di revisione sui bilanci chiusi con data di riferimento successiva al 23 febbraio 2020 (ad esempio 31 marzo 2020) dovranno essere opportunamente adattate per descrivere la scelta degli amministratori per l'utilizzo della deroga di cui all'art. 7 del D.L. n. 23/2020 e le modalità applicative con riferimento al documento interpretativo n. 6 dell'OIC.

in base alla diversa portata delle conclusioni che gli amministratori potrebbero formulare all'esito della verifica della sussistenza della continuità aziendale alla data di redazione del bilancio, coerentemente con il percorso valutativo raccomandato dall'OIC nei paragrafi 10 e 11 del documento interpretativo n. 6;

- paragrafo altri aspetti: la relazione di revisione, secondo il DdR n. 235, dovrà fornire agli utilizzatori del bilancio e della relazione di revisione, le informazioni in merito alle implicazioni sull'attività di revisione e, in particolare, alle modalità applicative del Principio di revisione ISA Italia 570 a causa dell'applicazione della deroga.

Si riportano le fattispecie trattate nei tre esempi del DdR n. 235 a cui si rimanda per il testo integrale delle relazioni di revisione proposte.

#### **Esempio 1**

Gli amministratori hanno applicato la deroga, inoltre al 31 dicembre 2019, senza tenere conto degli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell'esercizio, sussisteva la continuità aziendale.

Gli amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5, lett. b, dell'ISA Italia 560) hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e sono correttamente giunti alla conclusione che l'applicazione del presupposto della continuità aziendale non risulta più appropriato (parr. 23 o 24 dell'OIC 11) alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5, lett. b, dell'ISA Italia 560). Gli amministratori hanno fornito nella nota integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, indicando, ad esempio, che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività e descrivendo tali circostanze e, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società, secondo quanto previsto dal par. 13 del documento interpretativo n. 6 - D.L. 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui Principi di redazione del bilancio" dell'OIC. In questa fattispecie il DdR Assirevi propone un esempio di relazione con giudizio senza modifica che contiene un richiamo di informativa sull'utilizzo

della deroga e sulla perdita del presupposto della continuità aziendale, oltre a un paragrafo altri aspetti in merito all'applicazione delle previsioni dell'ISA Italia 570.

#### **Esempio 2**

Gli amministratori hanno applicato la deroga, inoltre al 31 dicembre 2019, senza tenere conto degli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell'esercizio, sussisteva la continuità aziendale. Gli amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5, lett. b, dell'ISA Italia 560) hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e sono correttamente giunti alla conclusione che l'applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora appropriato ancorché soggetto a significative incertezze (par. 22 dell'OIC 11) alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5, lett. b, dell'ISA Italia 560).

Gli amministratori hanno fornito nella nota integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, indicando adeguata informativa in merito ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle significative incertezze identificate nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze, secondo quanto previsto dal par. 13 del documento interpretativo n. 6 - D.L. 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui Principi di redazione del bilancio" dell'OIC. In tale fattispecie l'esempio di relazione n. 2 propone un giudizio senza modifica con richiamo di informativa in merito all'utilizzo della deroga e alla presenza di incertezze significative sulla continuità aziendale oltre ad un paragrafo "altri aspetti" in merito all'applicazione del Principio di revisione ISA Italia 570 - Continuità aziendale.

#### **Esempio 3**

Gli amministratori hanno applicato la deroga, inoltre al 31 dicembre 2019, senza tenere conto degli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell'esercizio, sussisteva la continuità; gli amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5, lett. b, dell'ISA Italia 560) non hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e non concludono in merito alla sussistenza del presupposto della continuità

## Bilancio d'esercizio

aziendale, pur fornendo informazioni relative alle implicazioni derivanti dalla pandemia COVID-19. Informativa, di conseguenza, non adeguata.

Il revisore non è stato pertanto in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito all'adeguatezza dell'informativa relativa alla continuità aziendale inclusa nella nota integrativa. In conseguenza dell'applicazione della deroga, i potenziali effetti dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sono considerati significativi ma non pervasivi e pertanto è appropriato esprimere un giudizio con rilievi.

In tale fattispecie l'esempio di relazione n. 3 propone un giudizio con rilievi con richiamo di informativa in merito all'utilizzo della deroga, oltre ad un paragrafo "altri aspetti" in merito all'applicazione del Principio di revisione ISA Italia 570 - Continuità aziendale.

### Conclusioni

Le disposizioni esaminate hanno visto una prima applicazione nei bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 approvati dopo il 23 febbraio 2020 e, probabilmente vedranno un'applicazione più ampia nei bilanci al 31 marzo e al 30 giugno 2020 oltre che per i bilanci al 31 dicembre 2020.

Inoltre, è prevedibile che tali disposizioni comporteranno un notevole impegno di risorse per la valutazione del presupposto della continuità aziendale da parte di amministratori e revisori contabili. In particolare, i primi saranno chiamati a rivedere la sussistenza del presupposto della continuità aziendale predisponendo piani previsionali economici e finanziari accurati, mentre i secondi dovranno verificare le assunzioni alla base degli stessi, nonché le informazioni fornite in bilancio dagli amministratori in merito a rischi ed incertezze significative sulla continuità aziendale.

#### LIBRI

## Bilancio e Revisione

**Mensile per commercialisti, revisori legali, CFO e giuristi d'impresa**

Direzione Scientifica: Chiara Mancini e Patrizia Tettamanzi



La rivista offre un elevato approfondimento tecnico sulle tematiche relative al **bilancio**, alla **revisione** e, più in generale, al **sistema dei controlli aziendali**, in **prospettiva integrata e interdisciplinare**, con un approccio specificamente orientato all'applicazione professionale ospitando contributi di diverse Professionalità.

La Rivista è articolata in tre sezioni:

- **"Bilancio: profili tecnici"**, che accoglie contributi di **approfondimento tecnico-aziendalistico** in tema di bilancio, principi contabili nazionali e internazionali, analisi e lettura dei bilanci di esercizio e consolidato, pianificazione economico finanziaria, bilanci di specifici settori e in particolari situazioni della vita dell'impresa;
- **"Profili di rilevanza giuridica"**, che accoglie contributi sui temi giuridici collegati e "dipendenti" dal bilancio e dal sistema dei controlli d'impresa, creando una chiave di **lettura integrata** tra **prospettiva aziendalistica** e **prospettiva giuridica**.

- **"Revisione e controlli"** in cui confluiscono contributi su **sistemi di controllo** all'interno dell'impresa, **principi di revisione**, assetti organizzativi, corporate governance, ruoli e perimetro di intervento dei diversi soggetti incaricati del controllo, D.Lgs. n. 231/01.

Da ultimo, la Rivista accoglie un **"Osservatorio"**, che riferisce su **novità normative, progetti** in corso, nuovi **documenti interpretativi** e di prassi, nonché nuovi orientamenti giurisprudenziali.

Disponibile in versione **carta e digitale** su pc, tablet e smartphone  
Scopri la rivista in **Edicolaprofessionale.com**

#### Per informazioni:

- **Servizio clienti**  
E-mail: info.commerciali@wki.it  
Tel: 02.82.47.61
- **Contatta un agente di zona**  
wolterskluwer.it/rete-di-vendita
- **Rivolgiti alle migliori librerie**
- **Consulta shopwki.it**